

SCHEMA DI PROTOCOLLO PER LA MODIFICA
DELL'ART.5 DEL PROTOCOLLO DI PARIGI
DEL 23.10.54

Gli Stati membri dell'UEO, animati dal desiderio di intensificare ulteriormente i legami di cooperazione tra loro attualmente esistenti e di compiere un nuovo passo verso l'integrazione dell'Europa, hanno convenuto quanto segue :

Art. 1

L'Assemblea indicata dall'Art.5 del Protocollo di Parigi del 23 ottobre 1954, che modifica e completa il Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948, sarà eletta ogni triennio dalle popolazioni degli Stati membri a suffragio universale, diretto e segreto.

La composizione numerica di ciascuna rappresentanza nazionale nella predetta Assemblea sarà identica a quella dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa e le elezioni dei Deputati avranno luogo conformemente alle modalità che saranno stabilite dal Consiglio dell'UEO.

Art. 2

L'Assemblea, in aggiunta alle funzioni di cui all'Art.5 del Protocollo di Parigi del 23 ottobre 1954, potrà, nelle materie di competenza dell'UEU :

a) predisporre ed approvare provvedimenti normativi che i singoli Governi aderenti al presente Protocollo si impe-

gnano a presentare ai rispettivi Parlamenti nazionali, quali progetti di legge governativi, con procedura d'urgenza entro sei mesi dalla loro approvazione;

b) rivolgere delle raccomandazioni ai Governi degli Stati membri. Tali raccomandazioni dovranno essere osservate, a meno che, entro sei mesi dalla loro approvazione, i singoli Governi siano stati espressamente autorizzati dai rispettivi Parlamenti nazionali a derogarvi.